

**Risposta n. 114/2026**

***OGGETTO: Assoggettamento ad imposizione di un assegno vitalizio erogato ad un ex consigliere regionale residente in Tunisia***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

Il Signor X (di seguito, anche l'Istante o il Contribuente) dichiara di essere residente in Tunisia, in quanto iscritto all'AIRE, dall'annualità Y (come risulta dalla documentazione allegata all'istanza), e di percepire un assegno vitalizio erogato dalla Regione Z, maturato a seguito della cessazione dalla carica di consigliere regionale.

Ciò posto, l'Istante, in quanto soggetto fiscalmente residente in Tunisia dal periodo d'imposta Y richiede alla scrivente chiarimenti circa l'assoggettamento a imposizione esclusiva in Tunisia, Stato di residenza del Contribuente, dell'assegno vitalizio in esame, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 18, ovvero in Italia, Stato della fonte del reddito, ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione tra Italia e Tunisia

per evitare le doppie imposizioni, ratificata con Legge del 25 maggio 1981, n. 388 (di seguito la Convenzione o il Trattato internazionale).

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Istante segnala come la natura dei vitalizi, erogati agli ex consiglieri regionali in corrispettivo di cariche elettive cessate, risulti estranea al concetto di funzione pubblica di cui all'articolo 19 della Convenzione.

Il Contribuente sostiene, invece, che gli stessi assegni vitalizi, in quanto trattamenti periodici conseguenti alla cessazione definitiva del mandato, sono assimilabili sotto il profilo funzionale e reddituale alle pensioni. Secondo il contribuente medesimo, in tal senso depone anche la prassi dell'Agenzia delle Entrate (cfr. Risposta all'istanza di interpello n. 78 del 7 febbraio 2022).

Infine, il Contribuente segnala come il citato articolo 18 comprenda anche le pensioni pubbliche (ossia quelle derivanti da servizi resi allo Stato, agli enti locali o ad altri enti pubblici).

Per le suddette ragioni, l'Istante ritiene che l'assegno vitalizio in trattazione rientri nell'ambito applicativo del richiamato articolo 18 della Convenzione, che prevede un regime di imposizione esclusiva di tali emolumenti in Tunisia, Stato di residenza del percettore, e la conseguente non imponibilità in Italia del reddito in esame.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In via preliminare, si evidenzia che, come chiarito nella circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale

costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Di conseguenza, la seguente risposta si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell'istanza, fermo restando l'ordinario potere di verifica e di accertamento dell'effettiva residenza all'estero del Contribuente.

Le indicazioni che si forniscono di seguito si basano, in particolare, sulle circostanze riferite dall'Istante e assunte acriticamente in questa sede, ossia che il Signor X sia fiscalmente residente in Tunisia a decorrere dall'anno d'imposta Y.

Si ricorda, al riguardo, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), *«l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato»*.

Il successivo articolo 23 del TUIR elenca i redditi che, ai fini dell'imposizione nei confronti dei non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato italiano; tale elenco non comprende, peraltro, gli assegni vitalizi, percepiti in dipendenza della cessazione delle cariche elettive, di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 50 dello stesso TUIR, che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

A tal riguardo si ricorda che con la risoluzione n. 262/E del 26 ottobre 2009 è stato chiarito che il regime impositivo previsto per gli assegni vitalizi collegati ad una carica elettiva fa sì che gli stessi non si configurino, ai fini fiscali, come trattamenti

pensionistici, bensì come una vera e propria indennità correlata alla cessazione della carica (in tal senso, cfr. Sentenza della Corte Costituzionale n. 289 del 13 luglio 1994).

Posto, pertanto, che gli assegni vitalizi erogati in dipendenza della cessazione delle cariche elettive, tra i quali gli assegni corrisposti a seguito della cessazione della carica di consigliere regionale, ricadono nell'ambito applicativo dell'articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR, gli stessi, se percepiti da soggetti non residenti, non si considerano prodotti in Italia e, quindi, non devono essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese, indipendentemente dall'applicazione della normativa internazionale contenuta nelle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

Da quanto rappresentato, nel presupposto della veridicità e completezza delle affermazioni dell'Istante (non verificabili nell'ambito del presente interpello), consegue che l'assegno vitalizio percepito dal Signor X, quale ex consigliere regionale, a decorrere dal periodo d'imposta Y, anno di trasferimento in Tunisia della residenza fiscale del Contribuente, non deve essere assoggettato ad alcuna imposizione in Italia.

Alla luce di ciò, resta assorbita ogni considerazione in merito all'applicazione, nel caso descritto, della Convenzione tra Italia e Tunisia per evitare le doppie imposizioni.

**firma su delega del Direttore Centrale  
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE  
(firmato digitalmente)**